

## Osservatorio sulle Sezioni Unite - Questioni

---

### **Giudizio abbreviato - Termine richiesta**

#### **La questione**

**Giudizio abbreviato - Termine richiesta - Udienza preliminare - Chiusura della discussione - Conclusioni del p.m.** (c.p.p., artt. 438, co. 2, 421, 422).

*Va rimessa alle Sezioni unite la questione: se possa ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del Pubblico Ministero.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, 16 gennaio 2014 - BRUSCO, *Presidente* - IANNELLO, *Relatore* - D'ANGELO, *P.M.* (diff.), Frijia, *ricorrente*.

#### **Osservazioni a prima lettura**

1. Detta rimessione nasce dall'esistenza di contrapposti indirizzi giurisprudenziali, emersi in sede di legittimità, circa l'esatto confine della richiesta di rito abbreviato nella concreta dinamica dell'udienza preliminare, derivanti da una non accorta tecnica normativa di descrizione della tempistica della richiesta, tale da aver fatto sorgere i richiamati contrasti interpretativi.

Nel disciplinare il tema dell'introduzione del procedimento differenziato del giudizio abbreviato, ove vi sia stata la proposta in udienza preliminare, il Legislatore ha espressamente affermato, all'art. 438, co. 2, c.p.p., che detta richiesta può essere avanzata, oralmente o per iscritto «*fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.*».

Gli opposti indirizzi interpretativi, dovuti all'ambiguità del testo, arrivano a differenti conclusioni.

L'una, quella restrittiva, ritiene incompatibile, con la lettera della norma e con la logica stessa del sistema processuale, la possibilità e lo sforzo di prorogare il termine per la richiesta di rito abbreviato oltre quello rappresentato dal conferimento della parola al P.M., evidenziando che andrebbe a delinearsi uno scenario sempre più confuso, in cui il termine per accedere al rito abbreviato non sarebbe lo stesso per tutti gli eventuali coimputati ma legato solo a profili arbitrari; ancor più considerando l'illogicità di tale interpretazione, avendo avuto, l'imputato, ampia possibilità di "maturare" la specifica scelta processuale, stante la piena *discovery* degli atti processuali di indagine.

La terza sezione della S.C. (Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, T.S., S.L. e B.L. *Mass. Uff.*, n. 250009 ), riflettendo sul tema del momento preclusivo alla richiesta di giudizio abbreviato, parte dalla individuazione, all'interno della

udienza preliminare, di tre “fasi” che, in parte, evocano la struttura dell'udienza dibattimentale.

Il momento iniziale di "costituzione delle parti" (art. 420 c.p.p.), quello dedicato alla "discussione" ed infine le "conclusioni" delle parti, espositive delle rispettive richieste finali.

Si ricava, pertanto, la volontà del Legislatore di meglio regolare la fase dell'udienza preliminare, di scandire il procedimento ed i rispettivi interventi dei soggetti coinvolti, a tutela di una ordinata celebrazione del rito, scevro da confusione ed eventuali iniquità; pertanto, non dovendosi prescindere da una corretta interpretazione della espressione «...*fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.*», seguendo “parametri di riferimento chiari che delimitino i confini delle varie fasi”, il termine di decadenza per la richiesta di giudizio abbreviato non può che individuarsi nell'invito rivolto al P.M. di formulare le proprie conclusioni e non all'atto della dichiarazione di chiusura della discussione (se quest'ultimo fosse stato l'intento del Legislatore si sarebbe esplicitamente detto che la facoltà di richiedere il rito abbreviato avrebbe potuto, e dovuto, essere esercitata “prima che il giudice dichiari chiusa la discussione”).

Per la Corte, la disposizione di cui all'art. 438, co. 2 c.p.p. è “decisamente chiara”: il termine per la manifestazione della volontà di procedere con le regole del giudizio abbreviato va “anticipato” rispetto a quello della “fine della discussione”.

2. L'altro orientamento interpretativo, favorevole all'estensione della tempistica della richiesta di abbreviato, al contrario, si fonda sul principio generale per cui in presenza di un dettato normativo che introduce una preclusione, l'interpretazione non può discostarsi dall'ordinario significato del lessico utilizzato dal legislatore: trattasi di norma enigmatica che impone una interpretazione più favorevole all'imputato.

La prima sezione penale della S.C. (Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, D.P.C e altri, *Dir. giust.*, 2014, 89), considerando il dettato normativo (art. 438, co. 2, c.p.p.) “volutamente aperto”, ha preferito la interpretazione secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato può avvenire fino all'epilogo della discussione delle parti e, pertanto, ben dopo la formulazione delle conclusioni del p.m.

La Corte, pur ammettendo che trattasi di questione interpretativa di un dato normativo “di non facile lettura”, recupera una incidentale espressione della Corte costituzionale (Corte cost., n. 117 del 2011) in cui si evidenzia, quanto al giudizio abbreviato, che esso «*può essere richiesto e ammesso anche a di-*

*scussione iniziata e fino al momento in cui non siano formulate le conclusioni».*

In attesa di una soluzione alla *querelle* da parte del Supremo Collegio riunito a Sezioni unite, l'opinione di chi scrive, scevra da pur giustificati interessi professionali di parte, non nasconde una maggiore condivisione dell'interpretazione cd. restrittiva dell'art. 438, co. 2 codice di rito.

Che la esigenza deflattiva del dibattimento sia una prerogativa irrinunciabile nell'attuale assetto giudiziario nazionale è fuor di dubbio, ma è altrettanto vero che non si può abbassare la pretesa di disposizioni normative evidentemente chiare, capaci di rendere certe le modalità di svolgimento del rito penale ed i diritti pari. Varie le questioni sollevabili alla interpretazione estensiva, cui fanno seguito soluzioni dubbie.

Nel processo cumulativo (più imputati) l'imputato il cui difensore ha già formulato le proprie conclusioni può richiedere il giudizio abbreviato laddove non tutti i difensori abbiano "argomentato"?

Evidente la ricaduta della eventuale soluzione sulla parità processuale; solo un termine certo entro cui manifestare la volontà processuale garantisce la *par conditio*. E non solo!

Quale "disordine" processuale ne deriva.

Ridare la parola al P.M., il quale necessariamente aveva già formulato le proprie conclusioni, annullare la valenza processuale delle medesime, già espressione del "fluire" del rito, iniziare "daccapo" con il giudizio abbreviato.

Attività precedente vanificata, ingiustificati prolungamenti dell'udienza camerale, stravolgimento delle scansioni processuali.

Tanto, solo ed unicamente, in ragione dell'invocato "alleggerimento" del carico dibattimentale. Esigenza di politica giudiziaria, quest'ultima, che trova un necessario limite nell'ordine e nel rispetto delle regole processuali.

Eppure la Corte costituzionale con ordinanza n. 320 del 1991, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 560, co. 1, c.p.p., giudicando il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio entro il quale avanzare richiesta di giudizio abbreviato, "onere imposto non gravoso nè complesso".

L'imputato ha ampio margine di tempo per verificare la possibilità di esercitare tale scelta: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, garantiscono un termine complessivo libero di trenta giorni entro il quale visionare gli atti d'indagine e riflettere sulle scelte processuali.

Alle Sezioni unite della Corte di cassazione la interpretazione di una norma

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 1

(art. 438, co. 2 c.p.p.) espressione di una disaccorta tecnica legislativa.

ANGELO RAUCCI